

## Interessi deducibili con le regole Ue

Gli interessi deducibili con le regole Ue. Rivedere la disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali. Questa l'indicazione fornita dall'art. 4, comma 1, lett. c) del disegno di legge delega per la riforma fiscale, presentata in parlamento lo scorso 23 marzo. Più che a riformare, il governo sarà chiamato a valutare il completo allineamento della disciplina nazionale degli interessi passivi con quella prevista dalla direttiva (UE) n. 2016/1164 (cd. Direttiva ATAD), completando così il percorso di recepimento avviato nel 2018. L'attuale disciplina, nella sostanza, corrisponde a quella introdotta con la Legge Finanziaria 2008 (art. 1, comma 33, lettera i, l. 244/2007). In tale sede vennero abrogati gli istituti, nati con la riforma entrata in vigore nel 2004, della c.d. thin capitalization rule e del pro-rata patrimoniale. Il primo istituto tendeva ad evitare lo sfruttamento, ai fini fiscali, della sottocapitalizzazione delle imprese. Il secondo, invece, tendeva a impedire la deducibilità integrale degli interessi passivi, sui finanziamenti finalizzati ad acquisire partecipazioni in regime di participation exemption. La normativa in vigore dal 2008 ha previsto l'introduzione di un meccanismo di deduzione degli interessi vincolato alla redditività lorda dell'impresa (il ROL). In particolare, il regime prevedeva (e prevede ancora oggi) (i) la deducibilità integrale degli interessi passivi e gli oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati (ii) la deducibilità dell'eventuale eccedenza di tali interessi nel limite del 30% del ROL. La direttiva del 2016 non colse impreparato il nostro legislatore. Il regime di deducibilità introdotto dal 2008 andava già nella direzione indi-

cata dalla direttiva. In sede di recepimento di quest'ultima (D.lgs. 142/2018), venne quindi confermato l'impianto normativo esistente e ci si limitò ad apportare alcune modifiche ed integrazioni. In sede di recepimento, tuttavia, il legislatore non si avvalse di alcune opzioni concesse dalla direttiva. La prima di queste ammetterebbe la possibilità di riconoscere la piena deducibilità degli interessi passivi alle cd. entità indipendenti, cioè alle società non appartenenti ad un gruppo. La seconda consentirebbe di prevedere una franchigia di deduzione dei interessi passivi (quindi senza limitazioni) per i gruppi con interessi passivi non superiori a 3 milioni. Ora, nell'ambito della riforma fiscale voluta dall'attuale governo, il legislatore dovrà ripensare se e come avvalersi di tali opzioni, integrando così la disciplina vigente. Va segnalato, per completezza, che i meccanismi correttivi dovranno essere valutati nell'ottica di garantire una coerenza con gli altri obiettivi di riforma. Si fa riferimento al fatto che l'art. 96 del tur perderebbe la (già limitata) funzione di contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese. Fenomeno quest'ultimo che potrebbe amplificarsi qualora si introducessero i meccanismi correttivi previsti dalla direttiva, impattando ad esempio sulle imprese (gruppi) di minori dimensioni, che potrebbero preferire l'indebitamento, potendo sfruttare appieno la franchigia.

**Francesco Leone**  
— © Riproduzione riservata — ■

